



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 12/05/2011

OGGETTO: Delibera C.C. n. 16/2011 – Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – L. 27/12/2002, n. 289, art. 13 – Rettifica.

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla seconda convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito		SI	MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi		SI	VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria		SI
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario		SI			

Sono presenti gli assessori: TARALLO, AGRESTI, BUCCELLA
NACARLO.

Consiglieri

Presenti n. 16
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il V. Segretario FF, d.ssa. Maria Velia Petraglia.
La seduta è pubblica.

Rientra il consigliere Vicidomini.

Si allontana il consigliere: Voza.

Si allontana l'assessore Nacarolo.

Si allontana il Presidente ed assume la presidenza il V. Presidente Mauro Giuseppe.

Relaziona sull'argomento il consigliere Monzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art 13 della legge 27/12/2002, n. 289 che consente anche agli Enti Locali di prevedere ipotesi di definizione agevolata per i tributi propri;

- **Vista** la nota dell' Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2195/04 del 14/05/2004, nella quale viene evidenziato che l'autonomia degli EE.LL., espressamente sancita dall' art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, consente agli Enti stessi di disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie e quindi di gestire liberamente la definizione dei propri tributi nel rispetto dei seguenti criteri:

adozione di apposito regolamento;

limitazione del regolamento ai soli tributi propri;

piena conoscibilità della normativa da parte dei contribuenti e quindi pubblicazioni del regolamento e fissazione di congruo termine per l'attivazione delle procedure;

Considerato che la definizione agevolata consente di facilitare l'approccio dei cittadini utenti nei rapporti con l'Ente, privilegiando la collaborazione dando la possibilità di regolarizzare i debiti tributari anche attraverso una adeguata rateizzazione del debito, tenuto conto delle difficoltà economico finanziarie in cui versano i cittadini e gli utenti contribuenti;

Considerato che le entrate derivanti dall'adesione da parte degli utenti, contribuiranno al riequilibrio di cassa e consentiranno un regolare svolgimento dell'attività amministrativa ed il miglioramento dei servizi erogati dal Comune;

Dato atto che la definizione agevolata dei tributi, già deliberata con atto di Consiglio Comunale n° 16 dell'11/4/2011, ha fissato il termine per aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali al **31 maggio 2011**;

Considerato che il termine fissato con la delibera di C.C. n° 16 dell'11/4/2011 non è sufficiente ad assicurare adeguata divulgazione al regolamento, come disposto dall'art 13 della legge 27/12/2002, n. 289 che tra i criteri da rispettare prevede, la piena conoscibilità della normativa da parte dei contribuenti e quindi pubblicazioni del regolamento e fissazione di congruo termine per l'attivazione delle procedure;

Ritenuto pertanto necessario dover fissare altro termine per la presentazione delle istanze;

Tanto premesso e considerato si rende opportuno:

a) prorogare il termine previsto dal regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali, approvato con delibera di C.C. n. 16 dell'11/4/2011, di cui all'art. 7 e succ.vi, dal **31/5/2011 al 30/6/2011**.

b) conseguentemente spostare la data per il pagamento della prima rata, di cui all'art. 12 comma 2, a seguito di presentazione dell'istanza e pagamento dell'acconto previsto del 30%, dal **30/6/2011 al 31/7/2011**.

c) elevare il numero delle rate, di cui all'art. 12 comma 2, in massimo **36 rate** così rideterminate:

- fino a € **258,24** nessun rateizzo
- fino ad € **516,48** un massimo di **due** rate mensili
- fino ad € **2.582,28** un massimo di **otto** rate mensili
- fino ad € **5.164,57** un massimo di **dodici** rate mensili
- fino ad € **25.822,84** un massimo di **diciotto** rate mensili
- fino ad € **51.645,69** un massimo di **ventiquattro** rate mensili
- oltre € **51.645,69** un massimo di **trentasei** rate mensili

